

(N. 516)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

e col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Per risolvere il complesso problema della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra è stato istituito un apposito Commissariato, munendo il Commissario di tutti i poteri necessari per

sistemare e liquidare i contratti di guerra non ancora definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, anche in deroga alla legge di contabilità generale dello Stato.

La pratica applicazione del decreto ha messo in luce la necessità di apportare ad esso taluni ritocchi.

Considerato, infatti, che il Comitato di cui all'articolo 2, composto di alti magistrati e di alti funzionari, presi da incarichi molteplici, dovrà eseguire un intenso lavoro, per portare a termine, in un periodo di tempo ragionevole, le liquidazioni in corso, anche per corrispondere alle aspettative degli aventi diritto che attendono da parecchi anni la definizione dei contratti di guerra, si rende necessario consentire che i membri del Comitato, in caso di assenza o di impedimento, possano essere sostituiti da supplenti.

Inoltre, poichè, per la costituzione del delicatissimo ufficio di segreteria che, attualmente, a norma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, deve essere costituito esclusivamente da personale di ruolo delle Amministrazioni del Tesoro e della Difesa, si sono incontrate non poche difficoltà per carenza di personale nelle Amministrazioni suddette, si ritiene di obviare all'inconveniente, stabilendo che presso la Segreteria siano chiamati a prestare servizio anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato.

In tal modo il Commissariato potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari di quelle Amministrazioni che, come quella dell'Africa Italiana, abbiano disponibile personale di ruolo capace o tecnicamente preparato.

Si è, poi, dimostrato troppo breve il periodo di 180 giorni, concesso con l'articolo 10 alle ditte per denunciare i contratti di guerra, non definiti, di loro pertinenza, data la complessità della documentazione da produrre.

Si ritiene opportuno di fissare detto termine al 31 dicembre 1949, tenuto anche conto del tempo ancora occorrente per l'emanazione del presente provvedimento.

È stata altresì ravvisata la necessità di stabilire in maniera inequivocabile l'organo giuridicamente competente alla liquidazione dei contratti di noleggio di navi connessi a causa di guerra (Marina mercantile ovvero Commissariato) allo scopo di evitare che, in mancanza di precise disposizioni in materia, le decisioni della Marina mercantile non con-

formi agli interessi degli armatori vengano da questi impugnate davanti all'autorità giudiziaria per incompetenza.

La soluzione della questione nell'uno o nell'altro senso ha una notevole importanza di carattere finanziario giacchè mentre per i contratti liquidati dal Commissariato è tassativamente escluso qualsiasi onere per ritardo e per lucro mancato, per quelli invece liquidati dalla Marina mercantile e da altre Amministrazioni lo Stato corre l'alea di dover sopportare tali oneri.

Esaminata attentamente la questione dai vari uffici interessati, è stato concordemente riconosciuto che fra i contratti di guerra la cui liquidazione spetta alla competenza del Commissariato, rientrano anche i noleggi di navi che siano stati predisposti per la preparazione e la condotta della guerra.

È stato peraltro rilevato che una volta chiarito in modo esplicito che detti noleggi rientrano nella competenza del Commissariato, il lasciare alla ordinaria competenza delle Amministrazioni tutti gli altri noleggi, quali, ad esempio, quelli stipulati dalle Amministrazioni stesse per l'approvvigionamento della popolazione civile, porterebbe ad una grave disparità di trattamento per i due settori, in quanto per i primi soltanto e non per gli altri verrebbero applicate le norme riguardanti l'esclusione del lucro mancato e delle pretese fondate sul ritardo nella liquidazione.

Un attento esame del problema ha condotto a riconoscere che tali norme limitatrici debbono essere applicate anche alla liquidazione dei noleggi, che non sono compresi nella categoria dei contratti di guerra, e ciò non soltanto per necessità di equiparazione di trattamento, ma soprattutto perchè le norme stesse hanno il loro fondamento in principi generali di diritto, in precedenti legislativi, nelle disposizioni del Codice civile e in criteri di giustizia.

La esclusione del lucro mancato nella liquidazione dei contratti di guerra è stata sancita nelle leggi promulgate per tali liquidazioni nel 1918 ed è fondata, particolarmente per quanto riguarda appalti e forniture, sui principi generali relativi allo scioglimento dei contratti per sopravvenute cause di forza mag-

giore di cui si hanno applicazioni negli articoli 1256 e 1672 Codice civile. La esclusione delle pretese fondate sul ritardo nella liquidazione deriva a sua volta dal fatto che tali domande hanno il carattere di una richiesta di danni per una pretesa mora dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 1221, 1223, 1224 Codice civile, mentre le condizioni create dalla guerra e dalla sconfitta sono tali da giustificare moralmente e giuridicamente questi ritardi; cosicchè la norma che esclude queste pretese non fa che una ovvia applicazione di principi generali e di norme di legge, ad evitare le deviazioni purtroppo facili nel groviglio delle liquidazioni amministrative e nelle vicende contenziose.

Pertanto, è sembrato indispensabile per la tutela di rilevanti interessi dello Stato (si tratta di evitare all'erario un onere che può ammontare a vari miliardi) inserire nell'accluso schema anche una norma che, lasciando alla competenza delle Amministrazioni interessate la liquidazione dei contratti di noleggino non di guerra, stabilisca il principio che anche a questi sono applicabili le disposizioni dell'ultima parte dell'articolo 5 del citato decreto 674.

Si è infine ravvisato opportuno di introdurre — di concerto con il competente Ministero delle finanze — una norma intesa ad

esentare dall'imposta di registro i contratti di competenza del Commissariato, anche se sia scaduto il termine utile per la registrazione.

Tale norma si rende particolarmente necessaria per poter sottoporre alla registrazione presso l'Ufficio del registro atti privati le deliberazioni adottate dal Commissariato ai sensi del suindicato decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 (in base alle vigenti disposizioni la registrazione non può avvenire quando manchi la prova dell'avvenuta registrazione anche dei contratti cui dette deliberazioni si riferiscono), specialmente quando trattasi di decisioni che si risolvono a vantaggio dell'erario, per cui il privato non ha nessun interesse alla registrazione dei contratti a suo tempo stipulati con le pubbliche amministrazioni e tanto meno alla definitiva liquidazione di essi da parte del Commissariato dei contratti di guerra.

In relazione alle finalità, ed ai criteri di cui sopra, è stato predisposto l'accluso disegno di legge al quale si confida che non mancherete di dare, onorevoli Senatori, la vostra approvazione possibilmente sollecita, tenuto conto che il termine di 180 giorni per le denunce dei contratti di guerra da parte delle ditte è scaduto il 13 dicembre u. s., onde sarebbe necessario che la legge di proroga venisse pubblicata entro breve tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.

Art. 2.

A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate.

Art. 3.

Le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

Art. 4.

Nella denominazione « contratti di guerra » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.

La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.

Art. 5.

All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto legislativo 1940, n. 856 e non ancora registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, sono esenti da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine utile per la registrazione ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.